

Sentenza del 19/04/2026 n. 10383 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

1. A.A. impugna la sentenza della C.T.R. del Lazio, che ha rigettato l'appello avverso la sentenza di reiezione del ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con cui, ai sensi dell' art. 38 D.P.R. 600 del 1973 era rideterminato il reddito del contribuente a fini IRPEF, per l'anno di imposta 2005.

2. La C.T.R. ha ritenuto inidonee a vincere la presunzione di cui all' art. 38 D.P.R. 600 del 1973 , le prove dedotte dal contribuente in ordine alle disponibilità economiche facenti capo al medesimo, con particolare riguardo alla pensione del fratello invalido, con lui convivente ed alle somme rinvenienti dall'eredità materna, essendo la prima destinate a coprire i bisogni del fratello e le seconde, presumibilmente utilizzate, stante il tempo trascorso, per le stesse necessità. In ordine alla sussistenza dell'indice reddituale rappresentato dall'autovettura, nonché della quota parte di proprietà dell'immobile oggetto dell'accertamento, ha rilevato che la valutazione dell'amministrazione fiscale non ha riguardato il prezzo di acquisto dei beni, ma i costi di manutenzione ad essi riferibili, da considerarsi non sostenibili da un soggetto che non dichiara redditi personali, ciò rendendo irrilevante anche la contestazione sulla mancata ripartizione dei costi di acquisto dell'auto. Con riferimento alla doglianza relativa all'illegittimità del ricorso all'accertamento a mezzo 'redditometro' ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione reddituale implica la correttezza dell'operato dell'Ufficio. Infine, dato atto della facoltà riconosciuta al contribuente di fornire prova contraria alle presunzioni su cui l'accertamento è fondato, anche in sede endoprocedimentale, ha escluso la sussistenza della contestata violazione dello Statuto del contribuente, sotto il profilo della conoscibilità degli elementi tenuti in considerazione dall'Amministrazione.

3. L'Agenzia delle Entrate con memoria in data 25 agosto 2016 si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.A. formula sei motivi di ricorso.

2. Con il primo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600 dl 1973, nonché dell' art. 2697 c.c. Rammenta che, a mente dell' art. 38

D.P.R. 600 del 1973 , l'amministrazione, nel determinare con accertamento sintetico il maggior reddito, ha l'onere di indicare elementi e circostanze di fatto certi, consistenti, anche con riferimento agli indici statistici di cui ai dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, in 'beni indice', competendo al contribuente la prova sull'insussistenza del maggior reddito. Assume che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, da un lato, ha confermato l'operato dell'Ufficio, il quale nell'applicare i coefficienti presuntivi (...) non solo ha erroneamente ed illegittimamente imputato nel periodo di imposta 2005, anch'esso oggetto di accertamento, benché fosse stata acquistata, con regolare passaggio di proprietà solo in data 22 febbraio 2006, ma ha anche erroneamente ed illegittimamente determinato, con riferimento all'anno 2006, il valore della suddetta autovettura, considerando il possesso per 11 mesi, anziché per 10'. Dall'altro, non ha tenuto conto delle prove offerte dal ricorrente, certamente idonee a confutare l'accertamento redditometrico. Ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento sintetico, non è possibile considerare fatto-indice un bene acquistato in periodo di imposta successivo a quello considerato. Rileva che il 'bene indice' costituito dall'autovettura, rappresenta quello che ha inciso nella misura più rilevante nella determinazione del reddito (per Euro 23.294,40 su complessivi Euro 32.819,00) e che nell'originario avviso di accertamento era stato contestato al contribuente anche l'importo del prezzo di acquisto, senza, peraltro, che fossero ripartite in quinti, come previsto dalla legge, le spese relative all'autovettura, essendo invece stati applicati dall'Ufficio i coefficienti redditometrici per il periodo di undici mesi, in luogo dei dieci di possesso dell'auto. Sostiene che il ricorrente ha provato in giudizio l'entità e durata delle risorse economiche nella sua disponibilità, idonee a giustificare le spese attribuitegli con il redditometro. In particolare dalla produzione degli estratti dei conti correnti si potevano evincere:

i saldi dal 30 settembre 2004 al 1 gennaio 2007; le movimentazioni; le somme ricevute mortis causa dalla madre; le somme derivanti dalla liquidazione di un fondo pensioni;

le somme derivanti dalla cessione di quote di proprietà di un immobile sito nel Comune di S; le somme impiegate per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile sito in P; le somme impiegate per l'acquisto dell'autovettura; le somme provenienti dai versamenti delle rate di pensione del fratello, B.B., convivente e di cui il ricorrente è tutore legale dal 2003 (queste ultime non imponibili per essere tassate alla fonte). Sostiene che siffatte prove, atte a disarticolare la presunzione reddituale, sono state ignorate dal giudice di appello. Mentre del tutto fuorviante è l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale correttamente l'amministrazione motiva la mancata valutazione del reddito come prodotto dal nucleo familiare, stante la residenza del contribuente e del fratello in luoghi diversi, posto che i due appartamenti in cui egli ed il fratello risiedono, oltre che essere nello stesso stabile, sono attigui. Il contribuente, dunque, pur non essendovi tenuto, ha dimostrato mediante la prova delle movimentazioni bancaria, anche la correlazione tra la sua disponibilità finanziaria e l'acquisto del bene indice costituito dall'autovettura. Osserva che, essendo stati provati i fatti dedotti dal contribuente, l'onere di provarne l'inefficacia, incombeva, ex art. 2697 , secondo comma, c.c., sull'Ufficio, diversamente da quanto emerge dalla decisione impugnata.

3. Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4 e segg., in relazione all' art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 ,

nonché dell' art. 42 del D.P.R. 600 del 1973 . Sottolinea l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nonostante gli elementi probatori forniti dal contribuente, anche in sede amministrativa, ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento sintetico, in assenza di motivazione della scelta da parte dell'amministrazione, stante la palese incongruità -per eccesso- del reddito determinato con quello determinabile sulla base degli altri elementi in suo possesso, in violazione dell' art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 .

4. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell' art. 2729 c.c. Rileva l'incoerenza del ragionamento probatorio posto a base della decisione, che da un fatto noto - giacenza sul conto corrente delle somme relative all'eredità ricevuta dalla madre ed alla pensione del fratello - ha desunto la presunzione, ritenuta dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, del fatto ignoto - devoluzione di tutte le somme all'assistenza del fratello invalido -, nonostante la non univocità delle conseguenze ricavabili dal primo. Ed invero, non solo è verosimile, ma è assai più probabile che le dette somme siano state utilizzate, stante la loro consistenza e perduranza sul conto corrente, anche per coprire e giustificare quelle spese relative ai beni posseduti. Sicché, a fronte dell'assenza del requisito dell'univocità il ragionamento dell'Ufficio prima, e del giudice di appello poi, finisce per coincidere con una mera illazione.

5. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la C.T.R. valutato le plurime prove offerte dal contribuente a dimostrazione delle sue cospicue e perduranti disponibilità economiche e della capacità di sostenere le spese ritenute incongruenti dall'Ufficio, ignorando la documentazione prodotta.

6. Con il quinto motivo si duole, ex art. 360 , comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell' art. 132 c.p.c. e dell' art. 36 D.Lgs. 546 del 1992 . Deduce che il giudice di seconda cura ha ritenuto, in modo incomprensibile e non motivato, a mezzo di mere congetture prive di riscontro, che sia la pensione del fratello, che l'eredità materna, entrambe nella materiale disponibilità del ricorrente, fossero state utilizzate in modo esclusivo per le necessità del familiare invalido, trascurando, tuttavia, che la vettura d'epoca era stata acquistata nell'anno di imposta successivo a quello oggetto di accertamento. Assume che la sentenza travisa i fatti di causa, ricorrendo ad una ricostruzione palesemente erronea ed ingiusta.

7. Con il sesto motivo fa valere, ex art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell' art. 115 c.p.c., in relazione al principio di non contestazione. Sottolinea che la veridicità delle prove offerte dal contribuente non è stata contestata dall'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che la C.T.R. avrebbe dovuto limitarsi a ritenere sussistenti i fatti provati dal contribuente, avuto riguardo al comportamento processuale tenuto dalla controparte.

8. Per dare soluzione alla controversia, occorre partire dall'esame del secondo motivo di ricorso, inerente alla legittimità del ricorso all'accertamento ex art. 38 D.P.R. 600 del 1973 , asseritamente ritenuta dalla C.T.R., nonostante l'assenza di motivazione dell'avviso di accertamento sul punto e benché il contribuente, sin dalla fase precontenziosa, avesse fornito adeguata prova della coerenza fra disponibilità economica e spese.

9. Ora, dalla sintesi dei motivi di appello contenuta nel ricorso in esame, emerge che in quella sede era stata formulata doglianza in ordine all'illegittimità del metodo accertativo utilizzato. Si contestava, infatti, che non avendo il ricorrente alcun obbligo di presentazione della dichiarazione (no tax area ex L. 289/2002) non ricorresse la condizione di procedibilità del ricorso al redditometro ex art. 38 , comma 4 D.P.R. 600 del 1973 , ovvero sia lo scostamento biennale pari al 25% fra reddito dichiarato ed accertato. Si contestava, altresì, l'illegittimità dell'art. 38, comma 4 cit. per contrasto con l' art. 23 Cost, nonché l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ex art. 42 D.P.R. 600 del 1973 ' (passo così ripreso dal ricorso).

10. La sentenza, a sua volta, riassume i motivi di appello dando atto che il primo riguardava la correlazione fra ricorso al redditometro ed obbligo di dichiarazione, sostenendosi che in relazione solo qualora si configuri l'obbligo del contribuente di provvedere alla dichiarazione annuale, l'amministrazione potrebbe fare ricorso al redditometro, mentre negli anni 2005 e 2006 il ricorrente non vi era tenuto, con la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto considerare prescritta l'imposta oggetto di accertamento. E che il secondo atteneva all'obbligo dell'amministrazione, in conformità con le previsioni dello Statuto del contribuente, di mettere quest'ultimo a conoscenza degli elementi che l'Ufficio avrebbe potuto prendere in considerazione per determinare sinteticamente il suo reddito.

In ordine alle doglianze così rappresentate, la C.T.R. esclude che la configurabilità di un'ipotesi di insussistenza dell'obbligo di dichiarazione per gli anni 2005 e 2006, ritenendo la sua omessa presentazione una libera scelta del ricorrente, stante l'intervenuto accertamento di redditi occultati, conseguentemente non potendo ritenere maturata la prescrizione del credito tributario. Per altro verso, considerata insussistente la violazione dell' art. 23 Cost., per effetto dell'applicazione del redditometro, ritiene che la facoltà del contribuente di offrire in sede endoprocedimentale elementi di prova atti ad escludere la prova presuntiva - peraltro ritenuti non prodotti neppure in giudizio - consenta di smentire l'assunto secondo il quale l'amministrazione avrebbe violato lo Statuto del contribuente, non motivando l'avviso di accertamento.

Rispetto alle due rationes decidendi, dunque, il ricorrente sembra attaccare solo la seconda, peraltro senza confrontarsi compiutamente con la pronuncia, posto che la contestazione sulla legittimità dell'accertamento sintetico appare qui formulata non per difetto di conoscibilità da parte del contribuente degli elementi che l'amministrazione porrà a base della presunzione di maggior reddito, con conseguente difetto di motivazione dell'atto, sul quale la decisione ha pronunciato, ma per difetto di considerazione della sproporzione fra il reddito come determinato dall'accertamento e gli 'altri elementi' in possesso dell'amministrazione fiscale. Siffatto aspetto non è stato affrontato in questi termini dalla sentenza impugnata. Nondimeno, con la censura qui in esame non si fa valere il vizio dell'omessa motivazione su uno dei motivi proposti con l'appello, ma si sottomette a questa Corte una doglianza che non trova corrispondenza con la decisione impugnata e che, peraltro, non è neppure perfettamente coincidente con quella proposta con il gravame avverso la decisione del primo giudice.

11. Il motivo è, pertanto, inammissibile. Ma esso è comunque anche manifestamente infondato.

Sul punto, va osservato che l'obbligo motivazione dell'avviso di accertamento, si risolve nell'ipotesi di accertamento sintetico, nella formulazione della presunzione relativa che autorizza a ricavare da determinate spese affrontate dal contribuente il suo reddito complessivo in un determinato periodo di imposta, non risultante dalla dichiarazione reddituale. Il ricorso all'accertamento a mezzo di indici reddituali è consentito anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione reddituale, ai sensi dell' art. 41 D.P.R. 600 del 1973 , che regolando l'accertamento di ufficio consente di fare ricorso alle c.d. presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall'art. 38 del medesimo D.P.R. per la rettifica della dichiarazione reddituale.

Non è chiaro, perché non è precisato né dalla C.T.R., né dal ricorrente, se, al di là dei redditi presuntivamente accertati dall'Ufficio e non dichiarati, vi fossero altri redditi non dichiarati essendo affermato tanto dalla sentenza, che dal contribuente con l'atto di appello (nella parte riprodotta nel ricorso per cassazione) che la dichiarazione reddituale per l'anno di imposta 2005, non fu presentata (secondo la decisione per deliberata scelta del contribuente, secondo il ricorrente essendo l'obbligo escluso dalla L. 289/2002).

Resta, comunque, a fronte dell'assenza di dichiarazione annuale - omessa o non dovuta - l'amministrazione ha diritto di percorrere la strada dell'accertamento sintetico, non essendo neppure pensabile che la non presentazione, anche qualora giustificata dal contribuente con il difetto dell'obbligo, possa implicare il divieto di verificare l'effettività e la consistenza dei redditi. Né può sostenersi, come ha preteso il ricorrente in appello, che l'amministrazione debba, in assenza della presentazione della dichiarazione, dimostrare, al fine di ricorrere all'accertamento sintetico, il discostamento biennale di cui all'art. 38, comma 6 D.P.R. cit., posto che siffatto requisito procedimentale è previsto solo in caso di rettifica di una dichiarazione presentata e non vale per il caso diverso di dichiarazione non presentata, non potendo l'Ufficio dimostrare il discostamento da un dato sconosciuto, che il contribuente non chiarifichi neppure in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Ne consegue che il dovere di motivazione, in sede di accertamento sintetico, coincide con la formulazione della presunzione di maggior reddito sulla base di dati certi (fatti-indice), potendo nel caso di omissione della dichiarazione ricorrere anche a presunzioni supersemplici.

Nel caso di specie, tuttavia, la C.T.R. non ha ritenuto che l'accertamento fosse inquadrabile nell'art. 41 cit., assumendo, invece, che l'accertamento fosse correttamente motivato con il ricorso alle presunzioni di cui all' art. 38 , quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , applicando, quindi, la disciplina di minor rigore, ancorché abbia affermato che una valida prova contraria non è stata offerta né nella fase endoprocedimentale, né in giudizio.

D'altro canto, seppure è vero che ai sensi dell' art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 , che 'l'ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti', ciò non significa affatto che l'ufficio non debba procedervi, tanto più se non ritiene le prove fornite dal contribuente in sede endoprocedimentale idonee a dimostrare l'incoerenza fra il reddito come accertato in modo sintetico e gli altri elementi acquisiti.

Allora, appare del tutto coerente la conclusione della sentenza impugnata che giustifica il ricorso al metodo sintetico proprio in relazione alla mancata deduzione, nel corso del procedimento amministrativo, di elementi sufficienti a 'confutare le conclusioni raggiunte dalla Agenzia delle Entrate.

12. Il primo motivo è inammissibile.

13. Il ricorrente assume, innanzitutto, l'assenza di 'elementi e circostanze di fatti certi' richiesti dall' art. 38 , commi 4 e 6 D.P.R. 600 del 1973 per 'determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente'. La censura si appunta, in particolare, sul ragionamento del giudice di appello che ha confermato l'accertamento dell'Ufficio sia affermando che 'la valutazione dell'Amministrazione non ha riguardato il prezzo di acquisto, ma gli oneri di manutenzione di tali beni patrimoniali (compresa la quota parte di un immobile) insuscettibili di essere sostenuti da un soggetto che non dichiarava alcun reddito', sia sostenendo che, avendo l'Ufficio valorizzato i costi di manutenzione 'non assume rilevanza l'eventuale illegittima ripartizione del prezzo di acquisto dell'autovettura'.

14. Ora, la doglianza, con cui si sottolinea che il bene è stato acquistato nel 2006, pur essendo stato il relativo prezzo imputato dall'Ufficio all'anno precedente, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che non fa alcun riferimento al prezzo di acquisto, ma alle spese necessarie per gli oneri manutentivi, rispetto ai quali il ricorrente nulla deduce, se non in modo assolutamente generico, limitandosi a sottolineare che con l'avviso di accertamento fosse stato contestato, sotto il profilo degli indici reddituali, anche il prezzo di acquisto del bene con riguardo all'anno 2005.

Ora, posto che il ricorrente non fa valere, ai sensi dell' art. 38 , comma 4 e 5 D.P.R. 600 del 1973 , la mancata ripartizione dell'imputazione in quinti del prezzo di acquisto - né potrebbe farlo avendo dato atto che il prezzo per l'intero è stato imputato all'anno 2005 - mal si comprende che contenuto abbia la doglianza, con cui si lamenta che l'Ufficio - e conseguentemente la sentenza impugnata - non abbia tenuto del possesso dell'autovettura solo per 10 mesi e non per 11, essendo la medesima stata acquistata il 22 febbraio 2006, avuto riguardo al fatto che la premessa su cui si basa la deduzione è che 'non può concorrere a formare il reddito dell'anno oggetto di accertamento una spesa relativa ad altro periodo di imposta'. E qui, proprio secondo l'allegazione del ricorrente, risulta che il prezzo sia stato imputato non all'anno 2006, ma all'anno 2005.

15. Non pare, invece, da accogliere la censura, per il vero articolata con più motivi (in particolare il primo ed il terzo ed il quinto), con la quale si contesta il mancato assolvimento dell'onere probatorio, per difettare la presunzione di maggior reddito, desunta dalla disponibilità di somme sul conto corrente nell'anno di imposta 2005, dei requisiti di cui all' art. 2729 c.c. di gravità, precisione e concordanza.

La C.T.R., investita della valutazione circa la riferibilità degli importi di cui al conto corrente a redditi non dichiarati nell'anno 2005, ha ritenuto, con riferimento ai proventi rinvenienti dall'eredità materna 'del tutto logica (...) la presunzione che, dato il lasso di tempo trascorso dalla loro percezione sono stati anch'essi utilizzati per i bisogni del fratello'.

Secondo il ricorrente, al contrario, il dato della giacenza di un determinato importo sul conto corrente non significa univocamente che quell'importo sia frutto di un reddito percepito nell'anno di imposta considerato. Ciò, infatti, è sicuramente vero nell'ipotesi in cui un pari importo non sia presente sul conto corrente l'anno antecedente, ma non quando somme simili appaiano accreditate anche negli anni precedenti, in modo perdurante, e sia provata provenienza di pari importi da precisi ed identificati cespiti (eredità materna e liquidazione del fondo pensione). In un simile caso, infatti, non è possibile univocamente affermare che le somme presenti sul conto derivano da redditi non dichiarati, perché tutto quanto ricevuto in precedenza (eredità materna e liquidazione del fondo pensione) è stato destinato ad una spesa specifica (mantenimento del fratello invalido), non essendo inverosimile che tutte o quantomeno parte delle somme giacenti sul conto siano frutto della tesaurizzazione di cespiti ricevuti in passato. Manca, insomma, una massima di esperienza che consenta, a fronte della perduranza nel tempo della consistenza delle giacenze sul conto corrente, di affermare in modo non equivoco - l'univocità connotando il requisito della precisione, e, secondo alcuni autori, anche della gravità della presunzione- che quelle somme sono il prodotto di redditi non dichiarati nell'anno di accertamento e non il frutto di costante risparmio.

Ora, in tema di prova per presunzioni è certamente compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, analiticamente e nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, e sebbene siffatto giudizio pertenga solo al giudice di merito e sia sottratto al vaglio di legittimità, tuttavia, l'inferenza presuntiva deve essere adeguatamente motivata, rendendo esplicito l'argomento logico per cui nel caso oggetto dell'esame da quel fatto noto deriva proprio quel fatto ignoto, qualora il primo possa essere sintomatico di una pluralità di conclusioni (proposizioni conseguenti), ovvero sia del fatto che si intende provare, che di un fatto diverso.

In questo caso, per affermarsi la precisione del collegamento fra il fatto noto e quello ignorato, cioè l'esclusione di fatti diversi, occorre sempre che il giudice chiarisca quali altri elementi a disposizione rendono, in concreto e cioè per il caso di specie, la presunzione formulata non equivoca e quindi precisa (e grave), perché più attendibile alla luce di tutti gli elementi probatori raccolti, rispetto a quella che dallo stesso fatto noto è possibile trarre su un fatto incompatibile con il fatto ignorato. L'equivocità del fatto noto, in altre parole, esige una motivazione stringente che renda chiara la precisione dell'inferenza sul fatto ignorato, dal punto di vista pratico.

Ora, in questo caso, il ragionamento probatorio della C.T.R. si fonda proprio su una base logica persuasiva. Il giudice di secondo grado, infatti, non nega la perduranza delle somme sul conto corrente del contribuente, né nega che al medesimo siano pertoccati cespiti rinvenienti dall'eredità materna, dalla liquidazione del fondo pensione e dalla vendita di immobili (cui peraltro è seguito l'acquisto della quota del 50% di un immobile sito in P, come pacificamente ammesso dal ricorrente). Nondimeno osserva che, avuto riguardo al fatto che la pensione percepita dal fratello invalido non potesse che essere destinata al medesimo, proprio la perduranza delle somme sul conto corrente del contribuente, dimostra che egli non solo non ha provveduto al suo mantenimento con quella riserva di risparmi, ma neppure ha provveduto con quelle somme al mantenimento dei beni posseduti, dovendo necessariamente avere percepito altri redditi non dichiarati. Ed invero, il ricorrente non afferma affatto di avere destinato a siffatti

bisogni quanto ricevuto dal fratello a titolo di provvidenza per l'invalidità. Va rilevato, peraltro, che anche la prospettazione del ricorrente della differenza dei saldi di conto corrente (euro 116.943,00 al 30 settembre 2004 ed Euro 95,772,00 al 1° gennaio 2007) appare essere stata tenuta in considerazione dalla C.T.R. a mezzo di una valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, che la imputa alla necessità di provvedere ai bisogni del fratello, affermando che la quota di eredità materna, stante il tempo trascorso dalla sua percezione (2001) non può che essere stata a ciò destinata.

Ecco, allora, che il ragionamento si appalesa privo di cadute logiche e finisce per essere incensurabile, in questa sede, conducendo ad elidere qualsivoglia equivocità degli indizi.

Ne consegue che anche le doglianze relative alla pretermissione degli elementi probatori dedotti dal contribuente i rivelano inconferenti, posto che nessuno di essi resta al di fuori della logica probatoria seguita dal giudice del merito.

16. L'ultimo motivo è inammissibile.

17. Va, infatti, ricordato che: "Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (Cass. Sez. 6, 07/02/2019, n. 3680).

E che: "In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all' art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 . (Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).

18. Ebbene, non solo la doglianza è dedotta ai sensi dell' art. 360 , comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e non ai sensi del n. 5) della medesima disposizione, ma neppure il ricorrente indica gli elementi da cui desumere la non contestazione dell'Amministrazione, che, al contrario, dalla sentenza impugnata appare avere contestato tutti i fatti dedotti dal contribuente.

19. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito.

20. Sussistono, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2025.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza